



# COMUNE DI ASOLO

Provincia di Treviso

## PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "TORRETTI"  
DI ASOLO (TV) - Via Forestuzzo, 65 - 2° Stralcio -

UFFICIO TECNICO - Settore LL.PP. Piazza G. D' Annunzio,1 - 31011 Asolo (TV)

Tel 0423 524621 Fax 0423 950130 e-mail: llpp@comune.asolo.tv.it

Oggetto:

BOZZA DI CONTRATTO

Data:

OTTOBRE 2009

Tavola:

BC

Il progettista:

Geom. ANDREA BEDIN

disegnato:

Geom. MAURO MERLO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI ASOLO**

**Provincia di Treviso**

N. \_\_\_\_ di Repertorio Comunale.

**CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA TORRETTI DI ASOLO – VIA FORESTUZZO – 1° STRALCIO".**

L'anno **duemiladieci** il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ nella Sede Municipale di Asolo e più precisamente nell'Ufficio del Segretario Comunale.

Avanti a me dott. \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di Asolo, ufficiale rogante,

**SONO COMPARSI**

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_.\_\_.19\_\_, geometra, e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede municipale di Asolo, il quale interviene, nel presente atto in qualità di Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_ del Comune di Asolo, in rappresentanza e per conto del Comune stesso (C.F.: 83001570262), ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (TV) il \_\_.\_\_.19\_\_ e ivi residente in via \_\_\_\_\_ n. \_\_ (TV), il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ ( ), regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

Treviso e avente iscrizione all'Albo Artigiani \_\_\_\_\_, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "appaltatore";

Detti componenti, della cui identità personale, qualifica e legittimazione ad agire io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo, previa concorde rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, premettono:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_ del \_\_.\_\_.2009 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Ampliamento ed adeguamento della scuola media Torretti di Asolo – via Forestuzzo – 2° stralcio", per un importo complessivo dell'opera di € 1.015.000,00 (euro unmilionequindicimila/00) di cui € 821.337,39 (euro ottocentoventunmilatrecentotrentasette,39) a base d'asta, inclusi € 23.340,00 (euro ventitremilatrecentoquaranta) per oneri per la sicurezza;
- che a seguito di gara a mezzo di pubblico incanto i lavori sono stati provvisoriamente aggiudicati all'appaltatore come risulta dal verbale in data \_\_\_\_\_ 2010.
- che con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 2010, del Responsabile del servizio LL.PP., i lavori sono stati definitivamente aggiudicati;
- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi dell'art. 20 della legge 19.3.1990 n. 55;
- che l'"Appaltatore" ha presentato in sede di gara, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione circa la composizione societaria degli operatori economici facenti parte dell'associazione temporanea di Imprese;

- che il legale rappresentante dell'appaltatore e il responsabile del procedimento \_\_\_\_\_ geom. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_2010 hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.
- è stato prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso protocollo numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni.

Tutto ciò premesso, volendosi determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto, i componenti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 – Oggetto dell'appalto**

Il Comune di Asolo, come sopra rappresentato, conferisce all'appaltatore, come sopra rappresentato accetta, l'appalto a corpo relativo ai lavori di "Ampliamento ed adeguamento della scuola media Torretti di Asolo – via Forestuzzo – 2° stralcio".

#### **Art. 3 – Corrispettivo dell'appalto**

1. La "Stazione appaltante", per l'adempimento del presente contratto, corrisponderà all'"Appaltatore", l'importo di euro \_\_\_\_\_ (€ \_\_\_\_\_) oltre I.V.A. nella misura di legge. Tale somma risulta

dall'offerta presentata dall'“Appaltatore” in sede di gara comprensiva degli oneri per la sicurezza e già decurtata del ribasso nella misura percentuale del \_\_\_\_\_. L'offerta presentata mediante ribasso sull'Elenco Prezzi, agli atti dell'ufficio Lavori Pubblici, non viene allegata al presente contratto, ma si considera parte integrante e sostanziale, già sottoscritto in sede di gara e confermato con il presente atto.

2. La “Stazione appaltante”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata nel Bilancio 2009, avvertendo l'“Appaltatore” che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo.

3. La “Stazione appaltante” precisa che la misura del corrispettivo da pagare all'“Appaltatore”, è soggetta alla liquidazione finale che effettuerà il Direttore dei lavori, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

4. Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, il Capitolato Speciale indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.

5. I pagamenti in acconto verranno corrisposti mediante rate di acconto, al netto delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori determinato con le modalità di cui al comma 4, ogniqualvolta l'importo corrispondente ai lavori eseguiti abbia raggiunto l'ammontare minimo di € 150.000,00 (euro centocinquantamila).

6. La rata di saldo è corrisposta, a norma del Capitolato generale d'appalto,

entro novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

7. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e/o della rata di saldo, trovano applicazione le disposizioni del Capitolato generale d'appalto, nonché del Capitolato Speciale d'Appalto.

8. La "Stazione appaltante" invierà gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla sede amministrativa dell'"Appaltatore" in \_\_\_\_\_.

9. La "Stazione appaltante" esegue i pagamenti all'"Appaltatore" mediante mandati emessi dal Tesoriere comunale, il Credito Trevigiano Scrl - filiale di Casella d'Asolo.

10. L'"Appaltatore", può richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad esempio l'accredito della somma su un conto corrente bancario o l'emissione di un assegno a quietanza, con lettera indirizzata al competente servizio Finanziario della "Stazione appaltante" in occasione della presentazione della prima fattura di pagamento, completa del codice IBAN. Tale richiesta è considerata valida fino a diversa comunicazione.

#### **Art. 4 – Obblighi dell'appaltatore**

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti:

- 1) capitolato speciale d'appalto;
- 2) elenco prezzi unitari;
- 3) elaborati grafici progettuali, relazioni tecniche e specialistiche;
- 4) cronoprogramma dei lavori;

- 5) quadro di incidenza della manodopera;
- 6) piano di sicurezza e fascicolo informazioni redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'appaltatore, ai sensi dell'D.Lgs. 81/2008, si impegna a redigere e a consegnare entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, mentre risulta già agli atti il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune, non vengono allegati ma si intendono qui facenti parte integrante e sostanziale come fossero di seguito integralmente riportati.

Inoltre si intendono facenti parte integrante e sostanziale del contratto anche gli eventuali ulteriori piani operativi di sicurezza redatti a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e consegnati nel corso dei lavori.

L'appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto:

- a) tempo utile per l'ultimazione dei lavori e penali per il ritardo (art. 1.30);
- b) programma di esecuzione dei lavori;
- c) sospensioni e riprese dei lavori;
- d) oneri a carico dell'appaltatore;
- e) contabilizzazione dei lavori;
- f) liquidazione dei corrispettivi;
- g) termini di collaudo;

h) modalità di soluzione delle controversie.

L'appaltatore si impegna a permettere l'effettuazione di tutti i controlli di natura tecnica, amministrativa e procedurale, necessari per la corretta esecuzione ed il buon fine dell'opera.

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.4.2000 n. 145.

#### **Art. 5 – Termine di esecuzione e penali**

1. L'“Appaltatore” dovrà ultimare i lavori entro 300 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

2. Per il maggior tempo impiegato dall'“Appaltatore” nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori a norma del Capitolato generale, ovvero di proroghe concesse a norma dello stesso Capitolato generale, è applicata una penale.

3. L'importo complessivo della penale è determinato, moltiplicando il numero dei giorni di ritardo per il valore della penale giornaliera, pari allo zero virgola uno per cento dell'ammontare netto contrattuale.

#### **Art. 6 – Risoluzione e recesso**

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e del capitolato speciale d'appalto, oltre a quanto ancora in vigore con il D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e la legge 2248 del 1865, allegato F).

#### **Art. 7 – Controversie**

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è,



pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19.4.2000, n.145.

#### **Art. 8 – Cauzione definitiva**

1. L' "Appaltatore", a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria rilasciata in data \_\_\_\_\_, dalla \_\_\_\_\_, agenzia di \_\_\_\_\_, di euro \_\_\_\_\_, pari al \_\_\_% dell'importo del presente contratto.

2. La suddetta cauzione verrà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa in materia.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'"Appaltatore", la "Stazione appaltante" ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'"Appaltatore" dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli verrà assegnato, se la "Stazione appaltante" dovrà, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **Art. 9 – Ulteriori garanzie**

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e dell'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha costituito polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la compagnia \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_ (TV) con massimale assicurato per sinistro pari a € 500.000,00.

#### **Art. 10 – Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi

dell'art. 18, comma 2, della Legge 19.3.1990 n. 55.

#### **Art. 11 – Subappalto**

1. La “Stazione appaltante” può autorizzare l’“Appaltatore” ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, e nei limiti indicati dall’“Appaltatore” stesso nell’offerta presentata in sede di gara per l’affidamento dei lavori di cui al presente contratto.

2. Ai sensi della normativa vigente l’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore e cottimista, con l’indicazione delle ritenute a garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.

#### **Art. 12 – Obblighi nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

1. L’“Appaltatore” dichiara, ai sensi della Legge 81/2008 e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore edile industria e metalmeccanico e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L’“Appaltatore”, si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall’articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'“Appaltatore”, altresì, ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa, se dovuta, l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) l'obbligo, anche nei confronti degli eventuali subappaltatori, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della “Stazione appaltante” per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese, se dovute, le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'“Appaltatore”, la “Stazione appaltante” provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di legge, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo

di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

5. Ai sensi del Capitolato generale d'appalto, la relativa disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati.

#### **Art. 13 – Domicilio dell'appaltatore**

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio presso la sede della stazione appaltante in Asolo, piazza G. D'Annunzio n.1.

#### **Art. 14 – Spese contrattuali**

1. L'“Appaltatore” assume a proprio carico, come previsto dalla norma, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della “Stazione appaltante”.

#### **Art. 15 – Registrazione**

1. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione in misura fissa.

#### **Art. 16 – Interpretazione del contratto**

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato generale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del

capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 5, prevalgono le prime.

**Art. 17 – Responsabile interno del trattamento dei dati personali**

1. La “Stazione appaltante” informa l’“Appaltatore” che “titolare” del trattamento è il Comune di Asolo, con sede a Asolo, Piazza G. D’Annunzio n. 1, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è il Geom. \_\_\_\_\_ – Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_, e per ciò che riguarda i pagamenti il Rag. Loris Vettoretti - responsabile dell’Area Finanziaria.

Io Segretario Generale rogante ho letto il presente contratto alle Parti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono unitamente al sottoscritto.

Questo atto occupa dodici intere facciate, oltre parte di questa, scritte con sistema elettronico da persona di mia fiducia.

La ditta appaltatrice

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

Il Segretario Comunale rogante